

N. 910/99 Reg: Gen. Trib.

N. 1279/97 N.R. MOD. 21 (P.M.)

N. 3986/87 G.I.P. (MOD. 20)

PM DOTT. PAOLO JELO

Sentenza N. 12051
Del 27.11.00

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IV^a SEZIONE PENALE

composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. Edoardo d'Avossa Presidente

Dott. Antonella Bertolo Giudice

Dott. Marco Tremolada Giudice ed

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 10 DIC. 2000

Visto
Milano,

IL SOST. PROC. GENERAL

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Estratto Esecutivo a:

nella causa penale contro

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1

1) CAIZZONE MARIO, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 19.05.1958, libero, presente

2) RIVOLTA PIERGIORGIO, nato ad Abbiategrasso il 27.05.1952, libero, non presente.

3) NOSOTTI FELICE, nato ad Abbiategrasso il 9.12.1950, libero, non presente

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

IMPUTATI

Redatta Scheda il

del reato di cui agli art. 81 cpv, 110, 368 c.p., perchè in concorso tra loro, previo concerto, avanti alla AG di Milano (interrogatori avanti al PM il 26.7.95 il Caizzone ed il Rivolta, il 27.7.95 il Nosotti) ed ai Carabinieri di Milano (dichiarazioni 3.7.95 - 4.7.95 - 19.7.95 di Caizzone) attribuita a Patrizio Alessandro, Plotino Andrea, Cuffari Salvatore, Lobini Saverio, Ligabue Antonino, componenti la pattuglia della Gdf che avevano eseguito una verifica fiscale su alcune società del gruppo IMPRENORI in Magenta, il reato di tentata concussione aggravata e continuata, consistente in una richiesta di versamento della somma di L. 700.000.000. In Milano nel luglio 1995.

per

comunicazione all' Ufficio Eie

del Comune di

il

estratto all' Ufficio Campione P

per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art.

all'volenza del 22.11.2000 il Pubblico Ministero ha integrato il capo d'imputazione chiedendo l'inserimento delle seguenti circostanze



in particolare: "dei reati di cui agli

articoli (interrogatori davanti al Pubblico Ministero,

26.07.'95 a Caizzone e Rivolta, 27.07.'95 il Nosotti


anche interrogatorio del 23 maggio 1994, il Nosotti

interrogatorio il 23 maggio 1994, il Rivolta)", alla

parte finale, dopo: "70 milioni. Reato aggravato ai

sensi dell'art. 61 n. 10 c.p., per essere stato

commesso il fatto contro Pubblici Ufficiali",



PARTI CIVILI COSTITUITE

PLOTINO ANDREA, nato a Roma il 15.11.1944

UFFARI SALVATORE, nato a Coronno il 12.10.1953

adv. e of. per. del avv. NADIA ALECCI

PATRIZIO ALESSANDRO, nato a Saurzenovo il 21.9.1955

LOBINO ANTONINO, nato a Partinico il 27.7.1950

adv. e of. per. del avv. Aso Peromace

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiede la condanna
di CAIZZONE alla pena di anni 5 di
reclusione, ritenute l'ipotesi di concorso

permane di cui all'art. 81 c.p. Per Nosotti
e Rivolta chiede l'assoluzione o dall'imputa-
zione contestata in suppletivo perché il fatto
non sussiste e dall'imputazione originaria

per non aver commesso il fatto

Per le parti civili:

L'avv. Nadia Alecci per PLOTINO, UFFARI,

LOBINO, chiede che venga affermato lo

romana responsabilità degli imputati e
 raccomandando al risarcimento danni
 valutabile in 200.000.000 (duecentomilioni)
 per favore di ciascuna parte civile costituite
 a carico di ogni imputato, chiede inoltre
 la fissazione delle spese di costituzione per
 essere misurate finali di 10.000.000
 (diecimilioni duecentomilioni) ed ha
 una e CPA d'au. Alzo Patrone per
 diritto e PATRIZIO concludere come sopra
 d'au. Romanelli per RIVOLTA e ROSOTTI
 chiede l'assoluzione dei propri coimputati
 perché il fatto non sussiste in subordine
 per non aver commesso il fatto o perché il
 fatto non costituisce reato per mancanza
 totale delle elementi paraboliche del reato
 d'au. Romanelli per CAZZOVU' in primo
 istanza chiede produzione accusa
 anno 1966 del Tribunale di Bergamo, presso
 lo Corte d'Appello di Brescia del 12/1/1996.
 Evidente connesso altre parti connesso da
 proprie conclusioni scritte con tenenti
 dichiarazioni di ROSOTTI e RIVOLTA del
 12/12/1997 ed Off. di Brescia, in subordine
 chiede l'acquiescenza delle stesse ex art. 5.

007 cep. ~~Il~~ S. X. non si oppone a Tali:
produzioni - da dove carzouvi chiedo
inoltre l'assorbimento del proprio sbalzi
con la formula più ampia

No VPSI
ALL.

MOTIVI DELLA DECISIONE ←

Con decreto del 22 maggio 1998, Caizzone, Rivolta e Nosotti venivano citati a giudizio per rispondere del reato di calunnia, per avere, previo concerto, prima davanti alla PG e poi davanti al PM, falsamente accusato di tentata concussione i componenti della pattuglia della G.d.F che avevano proceduto ad una verifica fiscale nei confronti del gruppo Imprenori.

Preliminarmente va affrontato il problema processuale posto dalla difesa Rivolta\Nosotti dell'utilizzabilità delle dichiarazioni calunniose rese dagli attuali imputati Rivolta e Nosotti al Pubblico Ministero. Ci si riferisce ai verbali acquisiti agli atti perchè corpo di reato del 26.7.95 per Rivolta e del 27.7.95 per Nosotti. La difesa sostiene che essendo gli attuali indagati, all'epoca, già indagati per bancarotta fraudolenta, non potevano essere sentiti come testimoni della loro denunciata tentata concussione nei confronti della pattuglia della GdF che aveva indagato su di loro. Il Tribunale non ritiene che vi sia connessione nè collegamento tra le due indagini, ma, comunque, anche qualora le indagini fossero state collegate e quindi Rivolta e Nosotti avrebbero dovuto essere sentiti come indagati di reato connesso con la presenza del difensore, l'utilizzabilità delle loro dichiarazioni ai presenti fini, quali denunce calunniose, è affermata dalla costante giurisprudenza di legittimità che, sul punto afferma che gli strumenti di tutela processuale degli indagati\imputati non possono essere invocati per coprire eventuali dichiarazioni calunniose che, proprio in quanto tali, non possono mai rientrare nell'esercizio del diritto di difesa.

Nel merito, prima di affrontare i nodi problematici del processo, che riguardano l'attendibilità delle dichiarazioni dei vari protagonisti della vicenda, appare opportuno ricostruire dei dati certi nello sviluppo cronologico degli avvenimenti storici, sviluppo rilevante al fine di meglio comprendere i fatti di cui all'imputazione:

Il 10 febbraio 1993 la pattuglia della G.d.F. comandata dal capitano Plotino e composta dai marescialli Cuffari, Lobini, Ligotino e Patrizio, iniziava la verifica fiscale al gruppo Imprenori.

Nel luglio dello stesso anno il comandante capitano Plotino veniva sostituito dal tenente Stolfo.

Il 10 marzo 1993 i militari iniziavano ad inviare richieste di controlli incrociati ad altri Comandi per verificare l'esistenza di operazioni sospette, sottostanti fatture del gruppo.

Il 14 aprile 1993 i militari denunciavano alla Procura reati fiscali avendo rilevato false fatturazioni nel corso della verifica. Seguivano poi le ulteriori comunicazioni all'utorità giudiziaria del 28 maggio e 23 giugno e 3 agosto 1993.

Le indagini venivano seguite dal P.M dott. Proietto, il quale, in data 30 marzo 1994 chiedeva l'applicazione di misure cautelari personali, misure che il GIP concedeva con ordinanza 19 aprile 1994, disponendo gli arresti domiciliari per Caizzone e la custodia in carcere per Rivolta e Nosotti, i titolari del gruppo.

Pur non essendo un dato documentalmente certo, tutte le parti, all'udienza del 6 novembre 2001, hanno concordato sul fatto che il tenente Stolfo venne arrestato per fatti analoghi nel maggio\giugno 1994.

Il 3 luglio 1995 Caizzone Mario, consulente esterno ed amministratore di tre società del gruppo Imprenori¹, si presenta al Nucleo Operativo dei CC di Milano per denunciare che nel corso della verifica fiscale operata dalla G.d.F. alle società del gruppo, i militari verificatori chiedevano il pagamento di una tangente di 700.000.000 di lire. Ribadiva queste accuse anche in varie successive audizioni, coinvolgendo poi, seppur indirettamente, per averlo saputo dai coimputati Nosotti e Rivolta, anche il tenente Stolfo, subentrato nel comando della pattuglia nel corso della verifica.

Il 22 aprile 1998 il PM chiedeva il rinvio a giudizio di Rivolta, Nosotti, Caizzone ed altri, tra cui anche la teste Stancampiano, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e societari.

Attorno a questi fatti storici certi ruotano varie dichiarazioni, tra loro contrastanti in merito al comportamento dei militari durante la verifica. Tale contrasto viene differentemente risolto dalle parti processuali sulla base di argomenti come vengono qui di seguito analizzati.

L'accusa si fonda sui seguenti argomenti, sviluppati dal Pm e dai difensori delle parti civili, nelle rispettive conclusioni:

- le denunce di Caizzone, come quelle di Rivolta e Nosotti, sono certamente prive dei requisiti della spontaneità e della genuinità, essendo intervenute, a quasi due anni dai fatti, e, soprattutto, dopo che gli stessi imputati erano stati, a loro volta, denunciati dai militari della G.d.F ed addirittura sottoposti a restrizione della libertà personale, proprio sulla base delle risultanze della verifica fiscale effettuata;
- i militari della G.d.F. non potevano avere argomenti "convincenti" per realizzare il loro intento "estorsivo" perché l'indagine, fin dal mese successivo all'inizio della verifica, esce dalla loro esclusiva disponibilità avendo gli stessi militari innescato il sistema dei controlli incrociati. A ciò va anche aggiunto che neppure due mesi dopo l'inizio della verifica fiscale la

pattuglia verificatrice sporgeva denuncia alla Procura della Repubblica in merito a reati finanziari, eliminando così anche questo profilo di "disponibilità" nei confronti delle società verificate;

- due testi di riferimento, citati dal Caizzone a conferma delle indebite richieste di denaro, Pirovano e Stancampiano, pur confermando di essersi occupati della verifica fiscale, hanno negato di essere mai stati al corrente di queste presunte richieste. Anche la testimone, Avv. Mazzola, citata sempre a conferma dall'imputato Caizzone, pur sotto un profilo diverso di quello citato dal PM², non ha confermato di ricordare di essere stata informata dal Caizzone delle indebite richieste di denaro;
- Caizzone è un querulomane che denuncia ogni suo accusatore, come dimostra il fatto che lo stesso ha sporto ulteriori denunce contro i magistrati Proietto (PM) e Giancesini (GIP), rei, nella sua prospettazione, di aver omesso di verbalizzare nell'aprile del 1994, le accuse alla G.d.F. poi da lui stesso rivelate ai Carabinieri, nel luglio del 1995.
- tutti i finanziari coinvolti hanno negato la circostanza;

Pur condividendo questi argomenti, con alcuni distinguo di cui è già accennato ma che verranno meglio evidenziati in seguito, il Tribunale ritiene sussistere altrettanti argomenti difensivi di segno opposto, evidenziati dai difensori :

Le denunce di Caizzone, sono costanti, coerenti e soprattutto molto precise:

- l'imputato ha dimostrato una costanza nel tempo nelle numerosissime ed approfonditissime audizioni, anche con riferimento a particolari secondari, che può essere ricondotta soltanto ad un vissuto personale particolarmente significativo;
- si tratta di dichiarazioni coerenti perché inserite in un contesto di rapporti con i finanziari decisamente ultronei alla verifica e dunque tipici di incontri conviviali, quali quelli rivelati da Caizzone, logicamente prodromici a richieste di denaro. Ci si riferisce, in particolare, ai progressi rapporti tra il brigadiere Varricchio³ e il gruppo Imprenori, ma, soprattutto, alla

¹ Gruppo facente capo ai coimputati Rivolta e Nosotti

² Agli atti non risulta la dichiarazione che il PM attribuisce al Caizzone con riferimento alla rinuncia al mandato dell'avv. Mazzola. In ogni caso, in una dichiarazione delle indagini preliminari, ribadita all'odierno dibattimento, Caizzone riferisce di aver messo al corrente l'avv. Mazzola della sua intenzione di denunciare i finanziari, circostanza questa che l'avv. Mazzola oggi non è in grado di ricordare.

³ Si tratta di un credito che il Brig. Varricchio riteneva di vantare "moralmente" nei confronti del gruppo Imprenori per l'acquisto di una casa popolare.

conoscenza di particolari della vita privata del maresciallo Cuffari⁴ (dal modello di auto privata, alla necessità di recuperare spese personali effettuate per la ristrutturazione della propria abitazione privata). Tutti particolari che Caizzone non poteva non aver appreso che nell'ambito di un rapporto "confidenziale" con i finanziari, anche perché si tratta di circostanze decisamente incompatibili con un normale rapporto professionale, soprattutto, così come "asetticamente" ricostruito dai finanziari;

- per quanto riguarda la precisione delle dichiarazioni, oltre alla prospettazione di moltissimi dettagli, forse riconducibili anche alla logorrea del soggetto, va invece sottolineato che l'imputato distingue con chiarezza i ruoli di ciascun componente della pattuglia, proprio con riferimento alle indebite richieste. Decisivo, in proposito, appare il fatto che non riferisca di richieste dirette da parte del tenente Stolfo, e ciò, tenuto conto del fatto che Stolfo, all'epoca della denuncia di Caizzone era già stato arrestato per vicende analoghe, in un'ottica puramente calunniosa, avrebbe costituito un facile bersaglio. La circostanza appare ancor più evidente se si pensa che lo stesso PM, in sede di conclusioni, ha operato un netto distinguo tra le accuse rivolte a Stolfo e quelle rivolte agli altri finanziari, nel senso che per quanto riguarda Stolfo non vi sarebbe prova della falsità delle denunce stesse, tanto che questo specifico aspetto di accusa, inizialmente estraneo all'imputazione, venne inserito soltanto in corso di dibattimento. Alle luce di queste argomentazioni, derivanti anche dall'esistenza di numerosi riscontri alla veridicità delle accuse a Stolfo, appare davvero singolare il comportamento di Caizzone, se interpretato in un'ottica calunniosa, perché si dovrebbe ritenere che Caizzone, pur avendo molti riscontri su Stolfo, abbia voluto escluderlo dalle accuse dirette, privilegiando invece vittime innocenti sulle quali non vi erano particolari riscontri, tanto che tutti gli avvocati interessati alla vicenda gli avevano consigliato di evitare di fare la denuncia.

Con specifico riferimento alla spontaneità e genuinità della denuncia, va considerato che, in realtà, proprio alla luce della precedente considerazione, l'arresto di Stolfo nel maggio\giugno 1994, rappresenta un dato storico rilevante al fine di giustificare la tardività di una denuncia comunque rischiosa, così come il presente procedimento dimostra. Evidentemente, Caizzone, solo dopo aver appreso dell'arresto di Stolfo⁵ per vicende analoghe, ha ritenuto di trovare il riscontro necessario per

⁴ Particolari confermati, nella loro veridicità storica, anche dallo stesso Cuffari.

⁵ I giornali hanno ampiamente pubblicizzato la notizia.

poter sporgere la denuncia contro la pattuglia verificatrice, denuncia che tutti quanti (sia i suoi avvocati⁶ che i suoi coimputati) gli avevano sempre sconsigliato di fare.

Per quanto riguarda i riscontri negativi alla denuncia di Caizzone, è vero che i testi Pirovano e Stancampiano non hanno confermato le dichiarazioni di Caizzone, ma ciò, tenuto conto del loro grado di coinvolgimento nella più rilevante indagine tributaria e societaria, può, al contrario, rappresentare anche un punto da cui desumere la buona fede del Caizzone. Un freddo calcolatore, quale un calunniatore deve essere, non può citare un numero così elevato di testimoni a riscontro che negano ogni circostanza. In proposito, deve sottolinearsi che entrambi i testimoni citati, in virtù dei loro legami con il gruppo⁷, avevano all'epoca, ed hanno ancor oggi un fortissimo interesse a non rivelare all'autorità giudiziaria elementi che potrebbero farli ritenere responsabili, o maggiormente responsabili, nel caso della Stancampiano, nei reati addebitati ai responsabili del gruppo⁸. In quest'ottica, rivelare all'autorità giudiziaria di essere stati coinvolti nelle trattative con la G.d.F., comporta un'implicita ammissione relativamente al fatto di aver svolto all'interno del gruppo compiti di amministrazione di fatto, certamente esorbitanti dai loro incarichi formali, con conseguenti rischi enormi di coinvolgimento nei reati societari sottostanti l'amministrazione del gruppo stesso.

Del resto, sul piano dei riscontri testimoniali esterni, la denuncia di Caizzone non è affatto priva di conferme.

Vi sono anzitutto le dichiarazioni dei coimputati Rivolta e Nosotti, certamente non decisive, rilevato il loro grado d'interesse nell'ambito della vicenda, ma, certamente significative, attesa la loro attendibilità dovuta alla non perfetta sovrapposibilità delle accuse⁹, indice rivelatore della mancanza più assoluta dell'esistenza di un previo concerto calunnioso.

Vi sono poi ulteriori conferme testimoniali alle dichiarazioni di Caizzone. Sia la teste di accusa, Cipollone, che i testi a difesa Salvadeo, Quadri e Vittani, hanno confermato di aver appreso,

⁶ Cfr. dichiarazioni del teste Salvadeo, escusso all'udienza del 6 novembre 2001.

⁷ Pirovano era un dirigente amministrativo e la Stancampiano oltre ad essere la commercialista del gruppo era anche socia ed amministratrice di una società del gruppo stesso

⁸ La Stancampiano è stata infatti anche rinviata a giudizio, seppur limitatamente ad imputazioni parziali

⁹ Rivolta e Nosotti, forse per strategia difensiva ovvero perché riguardanti episodi direttamente vissuti, concentrano le loro accuse, soprattutto nella loro prima deposizione, su Stolfo e la circostanza non appare in con contrasto con quanto dichiarato da Caizzone che ha sempre riferito che i militari stessi gli avevano predetto che Stolfo lo avrebbe "saltato" rivolgendosi direttamente ai proprietari, proprio perché, evidentemente Caizzone non era ancora riuscito a convincerli a pagare.

seppur non direttamente e non in tempo reale, vuoi dei rapporti confidenziali (pranzi) tra il Caizzone e i finanziari, vuoi delle indebite richieste di denaro da parte della g.d.F.

Cipollone Marinella, impiegata nella società del gruppo, oggetto iniziale della verifica fiscale, ha confermato che nel periodo della verifica fiscale le era capitato di notare un rilevante numero di fatture di ristoranti a carico della società verificata (cfr. pag. 30\31 trascrizioni udienza 22.12.2000), fatture che, seppur non consegnate direttamente dal Caizzone, la testimone non spiega altrimenti. La teste ha inoltre dichiarato che in azienda, all'epoca, era risaputo che Caizzone andasse a pranzo con i finanziari.

La testimone, inoltre, pur non riuscendo bene ricordarsi quando¹⁰, è comunque certa di aver appreso, da Caizzone e da Rivolta, notizie in merito alle indebite richieste della G.d.F.

Salvadeo Pierfrancesco, il difensore di Caizzone nel procedimento principale, quello relativo ai reati tributari e bancari, ha riferito di aver saputo dal Caizzone di queste richieste dei finanziari, a partire dall'aprile del 1994, cioè dall'esecuzione delle misure cautelari. Il teste ha anche aggiunto che il Caizzone era fermamente intenzionato a denunciare il fatto, ma che tutti, lui compreso, lo scongiurarono. Difatti, nel novembre del 1995, l'avv. Salvadeo rinunciò al mandato, non appena saputo che il Caizzone aveva realizzato il suo intento di denuncia, intento, nel frattempo, estesosi, anche a magistrati che avevano emesso decisioni a lui sfavorevoli.

Quadri Giovanni, avvocato e professionista del gruppo Imprenori, ha confermato di essere stato tenuto al corrente dell'andamento della verifica da parte del Caizzone, il quale gli avrebbe parlato delle indebite richieste di denaro, richieste che, tuttavia, nell'odierna memoria del testimone, si riferivano principalmente proprio a Stolfo¹¹, il più insistente e minaccioso dei finanziari. Il testimone, nonostante le contestazioni, stenta a ricordare, pur non negandolo, di essere stato messo al corrente anche delle richieste di denaro effettuate dagli altri finanziari. In ogni caso, a prescindere dalle contraddizioni interne del testimone, in realtà rivelatrici più di un distacco che di una convergenza d'interessi con gli attuali imputati, il dato processuale appare sufficiente a confermare il fatto che la notizia delle richieste di denaro da parte della G.d.F. fosse in circolazione all'interno dell'azienda e, dunque, la tardività della denuncia si spiega facilmente con quanto sostenuto dall'imputato stesso.

¹⁰ In merito a questo importante dato temporale, l'attendibilità della testimone è stata verificata con il massimo scrupolo, senza tuttavia ottenere un risposta precisa, che, atteso anche il tempo trascorso, non può che confermare la genuinità della testimone.

¹¹ Lo stesso Caizzone ha sempre dichiarato di aver saputo delle richieste di Stolfo da Rivolta, che difatti conferma la circostanza, e che mai Stolfo si rivolse direttamente a lui.

Vittani ha dichiarato di aver saputo, all'epoca dei fatti dei rapporti confidenziali intervenuti tra il Caizzone e la pattuglia verificatrice, rapporti derivanti dai frequenti pranzi consumati assieme. Ricorda in particolare che in un'occasione, cercando al telefono Caizzone, proprio il teste Pirovano gli riferì di non poterglielo passare perché a pranzo con la pattuglia dei finanzieri.

Per quanto riguarda l'attendibilità dei finanzieri sentiti, va rilevato che la loro versione dei fatti, pur certamente credibile per quanto concerne le indebite richieste di denaro, appare, soprattutto con riferimento alla posizione del maresciallo Cuffari, viziata da eccessivo formalismo, nel senso che la pattuglia riconduce i rapporti con i dipendenti ed i delegati ad hoc del gruppo ad un alveo strettamente professionale e, dunque, in modo del tutto incompatibile non solo con quello che Caizzone dimostra di conoscere sul loro conto, ma con l'assidua presenza stessa di Caizzone nella sede dell'azienda verificata, presenza che non si spiega se non in un'ottica di gestione "corruttiva"¹² dei rapporti con la finanza, dato che era già stato delegato il direttore amministrativo Pirovano con riferimento agli aspetti puramente contabili della verifica.

Tutti i componenti della pattuglia dichiarano che Caizzone non si trovava in azienda per "collaborare con loro", su delega della proprietà, come riferisce il Caizzone stesso, bensì per altro. Ciò, oltre che essere smentito da numerose testimonianze, contrasta in primo luogo con la logica, posto che Caizzone, in quell'azienda, con la G.d.F. presente quasi quotidianamente, non aveva alcun interesse a mostrare un attivismo manageriale non corrispondente ad alcun incarico formale. Da ultimo, non certo per importanza, va ricordato che uno scambio professionale limitato a forse un paio di incontri, così come riferito dai finanzieri, certamente non può giustificare la conoscenza da parte di Caizzone di tutta una serie di particolari, decisamente ultranei alla verifica (ci si riferisce in particolare ai pregressi rapporti del brig. Varicchio e alla ristrutturazione della casa del maresciallo Cuffari).

Va infine rilevato che l'argomento di accusa "dell'indisponibilità dei risultati della verifica" a seguito dei controlli incrociati appare un argomento rilevante forse per escludere la prospettazione esclusivamente "concessiva" delle richieste, ma non, certamente, per eliminare il dubbio di eventuali proposte indebite, senza tener conto del fatto che, secondo quanto riferito in particolare da

A ciò va anche aggiunto che lo stesso Quadri, in altre dichiarazioni, contestategli dalla difesa Caizzone, aveva invece rivelato di essere stato messo al corrente anche delle richieste di denaro degli altri finanzieri (individuati come i marescialli), prima ed indipendentemente dalle richieste di Stolfo.

¹² Come l'esperienza giudiziaria scaturita dall'indagine sulla G.d.F. dimostra.

Rivolta, Stolfo motivava l'ammontare della richiesta proprio con il fatto di dover "tacitare" i molti colleghi finanziari, ormai coinvolti.

In conclusione, in ossequio al disposto di cui al c.2 dell'art. 530 c.p.p., il contrasto insanabile degli argomenti a sostegno dell'accusa e di quelli a sostegno della difesa porta a ritenere, non dimostrato il presupposto sottostante la presente imputazione che si riferisce alla prova della mancanza di richieste indebite da parte dei finanziari.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

Caizzone Mario, Rivolta Piergiorgio e Nosotti Felice dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Milano, 27 novembre 2001

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 10 DIC. 2001

IL CANCELLIERE
Cott. Gaetano Cinese